

TI_GERICHTE 12.2014.192 vom 5. April 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-04-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.192

FR: TI_GERICHTE 12.2014.192 du 5 avril 2017

IT: TI_GERICHTE 12.2014.192 del 5 aprile 2017

Regeste

Contratto di lavoro – onere della prova

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

E. 2

Nella propria sentenza il Pretore ha dapprima ritenuto sufficiente per respingere le pretese dell'attrice la mancata invocazione del diritto al rimborso delle ore straordinarie fin tanto che il rapporto di impiego è rimasto in vigore. Il primo giudice ha infatti ritenuto che tale modo di fare costituisce una violazione degli obblighi della dipendente che avrebbe così impedito alla datrice di lavoro di concederle il recupero sottoforma di vacanze. Il Pretore ha inoltre ravvisato nella dichiarazione sottoscritta dall'attrice, con la quale si era dichiarata tacitata delle pretese per le ore e le notti supplementari prestate fino al 30 settembre 2011 (doc. 4), un ulteriore motivo per respingere la petizione. L'attrice avrebbe in ogni modo mancato all'onere della prova che le incombeva a proposito dell'asserito svolgimento di ore supplementari, e la presenza ininterrotta di 24 ore presso il domicilio della persona accudita non le avrebbe comunque impedito di godere delle necessarie ore di riposo notturno, rispettivamente compensativo durante alcuni momenti della giornata.

E. 3

Nel proprio appello l'attrice contesta le conclusioni pretorili chiedendo di accogliere integralmente la petizione. A ben vedere l'allegato d'appello non costituisce una critica diretta al giudizio pretorile nelle sue tesi e conclusioni, ma risulta piuttosto uno scritto impostato quale semplice esposizione dei fatti ritenuti rilevanti e provati, con conseguenti relative conclusioni di parte ritenute atte a suffragare le domande di causa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice. Questo modo di procedere rende le censure d'appello sostanzialmente irricevibili, poiché non adempiono all'obbligo di motivazione imposto dall'art. 311 CPC. Irricevibili risultano peraltro gli ampi stralci delle argomentazioni di appello (punti da 1 a 5 in particolare) frutto di una ricopiatura inalterata dei passaggi della memoria conclusiva del 14 marzo 2014. A prescindere dalla questione dell'irricevibilità, volendo cogliere nelle argomentazioni d'appello delle critiche al giudizio pretorile, queste vanno comunque respinte nel merito.

E. 4

Anzitutto l'appellante pretende a torto di dare al documento da lei stessa allestito (doc. D dell'incarto di conciliazione CM.2012.608) un valore probatorio in merito allo svolgimento di ore straordinarie. Correttamente il primo giudice ha valutato tale documento per quello che da esso risulta, ovvero nulla più che il calendario indicante l'alternanza dei giorni di libero e di presenza. Quello che l'appellante ritiene a torto un conteggio delle ore straordinarie altro non è che una semplice tabella con due colonne verticali corrispondenti alle due dipendenti che si alternavano, suddividendo in parte uguale i giorni di presenza e di libero. Il documento in questione non fa quindi che confermare quanto ritenuto dal Pretore e a ben vedere neppure contestato, ovvero la ripartizione in parti uguali dei turni di lavoro tra le due persone incaricate di svolgere il ruolo di badante. Merita pertanto conferma la conclusione pretorile che, alla luce delle circostanze, ha imputato all'attrice le conseguenze del mancato adempimento dell'onere della prova relativo allo svolgimento di ore straordinarie.

E. 5

Risultano quindi parimenti infondate le deduzioni dell'appellante frutto dell'erronea convinzione che spettasse alla datrice di lavoro l'onere di dimostrare che le 24 ore filate trascorse dalla dipendente al domicilio della persona accudita non costituissero tutte ore di lavoro da remunerare. Sono peraltro rimaste prive di riscontri probatori le tesi ribadite dall'appellante secondo le quali lo stato di salute della persona accudita avrebbe imposto un lavoro analogo a quello in una casa di cura medicalizzata con "tre persone con turni di 8 ore ciascuna", ciò che avrebbe concretamente comportato "che di notte lavorava alla stregua di un'infermiera di guardia in ospedale, con un numero variabile di interventi" (appello pag. 5). Inutili e contraddetti dalle sue precedenti comparse scritte (cfr. supra consid. F), risultano pure i tentativi della dipendente di far apparire la situazione del lavoro notturno come un impegno continuo che implicava di "dormire in salotto su di un lettino con la luce accesa e con ripetuti interventi su chiamata".

E. 6

Le tesi dell'appellante sono confuse e inconcludenti pure in merito alla deduzione pretorile sulla tardività con la quale l'attrice avrebbe richiesto di vedersi riconoscere le ore trascorse al domicilio della persona accudita quale ore interamente da remunerare, con relativi supplementi festivi e notturni. Anche con riferimento ai passaggi del giudizio impugnato che ricordano la facoltà del datore di lavoro di concedere giornate di vacanza quale recupero di ore straordinarie, l'appellante neppure si confronta con la questione, ritenendo erroneamente che si possa semplicemente imputare alla datrice di lavoro la mancata prova "di aver offerto all'attrice la remunerazione con vacanze e di aver ottenuto un rifiuto da parte della dipendente" (appello pag. 7 n. 11).

E. 7

Essendo il diniego pretorile fondato su più elementi distinti e indipendenti, risulta superfluo esaminare l'argomentazione, peraltro a sua volta non priva di lacune formali, con la quale l'appellante pretende di dare un significato diverso da quello ritenuto dal primo giudice alla dichiarazione sottoscritta il 3 ottobre 2011 (doc. 4) dal tenore peraltro eloquente ("Io sottoscritta AP 1, con la presente dichiaro di ricevere CHF 1'200.- a compensazione di tutte le ore e le notti supplementari fatte a tutto il 30 settembre 2011"). Dallo scritto in questione può senz'altro essere dedotto, come correttamente fatto dal Pretore, che non corrisponde al vero la tesi della dipendente che pretende di non aver saputo e potuto far valere pretese

salariati, per ore straordinarie o lavoro festivo, fin tanto che il rapporto di impiego è rimasto in vigore.

E. 8

Privo di consistenza risulta quindi lo sforzo dell'appellante finalizzato a dimostrare di aver prestato ore lavorative da remunerare durante tutti i momenti di presenza presso l'abitazione della persona accudita. La tesi è stata peraltro smentita dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle deposizioni dei numerosi testi che, visto l'esito del giudizio, non appare necessario citare puntualmente. In generale non merita di essere seguita l'impostazione logica delle tesi dell'appellante tendente più che altro ad affermare un concetto astratto di diritto alla remunerazione piuttosto che confrontarsi con le circostanze concrete della fattispecie oggetto del giudizio.

E. 9

In conclusione merita pertanto conferma la decisione del primo giudice che ha respinto ogni pretesa dell'attrice. L'appello, per quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate su di un valore litigioso complessivo di fr. 54'893,10.-, determinante anche ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale. Per questi motivi, richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar decide: 1. L'appello 3 novembre 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto. 2. Le spese processuali di appello di fr. 1'500.-, già anticipate, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2'500.- a titolo di ripetibili. 3. Notificazione: -, -. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente
La vicecancelliera Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.